

STATUTO

RINASCITA INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA GIOACCHINO
PEDICINI 17

Numero REA: AV - 304772

Codice fiscale: 03170640647

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata: "RINASCITA INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La società cooperativa, in conformità al D. Lgs. 460/97, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Avellino.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono contenuti nel Regolamento Interno, predisposto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto.

Art. 5 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i., disciplina delle cooperative sociali e la Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i. di riforma della figura del socio lavoratore.

SCOPO E OGGETTO

Art. 6 - Scopo e Attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e non persegue fini di lucro.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma

associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del c.c.

Il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci, quest'ultimi se nominati, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art.2425, primo comma, punto B9.

La cooperativa intende svolgere la propria attività in regime di mutualità prevalente.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Essa sarà iscritta nell'apposito albo di cui all'art.2512, ultimo comma c.c..

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma

seguendo i principi della mutualità e della solidarietà e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., da svolgere nei limiti della vigente normativa previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi della legge 381/91 art.1 comma 1 lettera A); inoltre si propone il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 381/91, per il conseguimento dei fini previsti dalla stessa legge art.1 comma 1 lettera B) e successive disposizioni inerenti, mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti A) e B) dell'Art. 1 della legge 381/91 (Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Peraltro, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Art. 7 - Oggetto

La cooperativa ha come oggetto, l'attività di progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive, di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità; quindi, la cooperativa, anche tramite soci lavoratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emarginati, a disagio ecc., potrà attivare direttamente, in convenzione o in appalto le seguenti iniziative:

- attività' di assistenza socio sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;
- attività' e gestione di case famiglia, centri diurni e/o notturni in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;
- attività' di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni; attività' di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;
- attività' di gestione di aree di sosta e di trasporto di zingari, viaggianti, profughi, e qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà;
- attività' di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività' di asilo nido;

- attivita' di assistenza ed aiuto alle famiglie economicamente disagiate;
- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- servizi di gestione di centri di riabilitazione;
- servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite, soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio (pittura, scultura, disegno, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteca e di cineforum;
- attivita' educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in particolare degli immigrati e degli zingari;
- attivita' di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;
- attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;
- attivita' di turismo sociale;
- attivita' di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- attivita' di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio - assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto; attivita' di gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;
- attivita' di studio e realizzazione di progetti globali di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione anche in funzione della organizzazione aziendale e amministrativa, nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e della CEE;
- attivita' nel settore di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizio; attivita' di promozione dell'artigianato nelle sue diverse forme; organizzazione e gestione di centri di assistenza fiscale, patronati, centro di elaborazioni dati;
- pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private;
- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per

auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilita';

- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse;
- servizi di assistenza alla persona;
- servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare;
- servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonche' la pulizia degli stessi;
- servizio di trasporto di persone e cose;
- servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- attivita' agricole ed artigianali;
- allevamento di animali;
- l'esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, dighe, gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento terra, lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di stabili, opere di restauro e di riattazione di edifici anche monumentali e di interesse storico artistico, costruzione di edifici scolastici, impianti sportivi, impianti con finalita' turistica, alberghiera, ristorativa, assistenziale e commerciale, strutture agricole e zootecniche, esecuzione di opere di edilizia in genere;
- lavori per l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;
- facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attivita' preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione;
- la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;
- attivita' di ricerca, organizzazione di convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attivita' di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi dei cittadini;
- attivita' di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attivita' previste dalla statuto.

La cooperativa potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. A tale

scopo puo' richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potra', inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potra' aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c..

La cooperativa potra' promuovere anche l'autofinanziamento della societa' cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potra' infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c..

la cooperativa potra' realizzare ogni altra attivita' direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

SOCI

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in 4 categorie:

- a) soci cooperatori,
- b) soci sovventori,
- c) soci volontari,

Possono essere soci cooperatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa; è consentita l'ammissione quale soci di Cooperative sociali che non svolgono concorrenti con quelle della Cooperativa stessa.

Possono essere altresì ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della legge 31.1.1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La remunerazione che spetta ai soci sovventori è superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Possono essere soci sovventori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Possono essere ammessi nella cooperativa soci denominati soci finanziatori, i quali investono capitali nell'impresa.

Il rapporto con i soci finanziatori e sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il Finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è

limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 9 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori e volontari senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, e cittadinanza;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario, sovventore o finanziatore;
- c) l'indicazione della sua effettiva capacità lavorativa;
- d) il numero di quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al Regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente;
- e) il numero di quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'Organo Amministrativo deve pertanto tenere conto: delle dichiarazioni contenute nella domanda, della

documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione si seguiranno le procedure previste dall'art. 2528 C.C.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'Organo Amministrativo.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche, dall'Assemblea dei soci.

Art. 12 - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che l'Organo Amministrativo coglie ed assume nei confronti del mercato.

Art. 13 - Obblighi dei soci

Il socio ammesso deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo:

- l'importo delle quote sottoscritte;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

I soci cooperatori dovranno inoltre versare immediatamente la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 14 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dall'Organo Amministrativo.

Art. 15 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, l'Organo Amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le quote di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 16 - Acquisto di quote proprie

L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 17 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:
dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa;
dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione ;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione ;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso il Consiglio di Amministrazione darà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al conciliatore.

L'Organo Amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 18 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo nell'ipotesi:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e delle leggi vigenti in materia, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non intervenga

personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, si renda moroso nel versamento delle somme dovute per le quote sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 e 9;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati gravi a giudizio dell'organo amministrativo;

i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

l) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 19 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 20 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 21 - Liquidazione e rimborso delle quote

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

I soci receduti, decaduti ed esclusi dovranno richiedere il rimborso entro un anno dal termine previsto per la liquidazione delle quote.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Il rimborso verrà liquidato solo su richiesta scritta dell'avente diritto da effettuarsi, comunque entro, e non oltre, 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

Art. 22 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 23 - Risoluzioni contrattuali

In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della Cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo.

L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:

- 1) Anzianità di associazione
- 2) Professionalità
- 3) Carichi di famiglia
- 4) Anzianità di età

In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori e di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in Cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.

Art. 24 - Soci onorari

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o

che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibere dell'Assemblea Ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Art. 25 - Sanzioni

Al socio lavoratore che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni dell'organo amministrativo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione a tempo determinato;
- d) esclusione.

Le sanzioni sono applicate dall'organo amministrativo il quale decide della sanzione in funzione del danno subito dalla Cooperativa il cui risarcimento resta impregiudicato.

Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dal presente statuto.

Art. 26 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione

lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 27 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero delle quote emesse ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento delle quote.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote nominative, del valore nominale di cinquantadue (Euro 52,00) ciascuna, sottoscritte dai soci operatori;
- a.1) dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, ex art. 4 L. 52/92;
- a.2) dalle quote di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le somme non rimborsate ai soci operatori e volontari receduti, deceduti ed esclusi, ed agli eredi dei soci operatori e volontari defunti o di persone giuridiche sciolte;
- d) dalla riserva indivisibile di cui all'art.1 2 Legge 904/87;
- e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo quote;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da qualunque liberalità, mobiliare o immobiliare, che

pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le liberalità in conformità al regime fiscale introdotto con la Legge 381/91 e successive modifiche, la Cooperativa potrà costituire anche un fondo patrimoniale finalizzato alla gestione di appositi servizi per il conseguimento degli scopi sociali.

Sono ammessi conferimenti, oltre che in denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342-2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori e volontari nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Art. 29 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 30 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale d'importo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Il valore delle quote sottoscritte potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
 - b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e, in difetto, in 4 (quattro) rate mensili.
- Nessun socio può avere tante quote, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 31 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, oppure entro **centottanta giorni**, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 32 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, nella misura del 30%, e comunque non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%, e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/87;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 33 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dal regolamento interno, con la precisazione che la quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni possono essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogati in denaro;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale;
- emissioni di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dal Consiglio di Amministrazione.

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 34 - Organi sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci o revisore dei conti, se nominati;

ASSEMBLEA

Art. 35 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in qualsiasi luogo purché in Italia. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'Organo Amministrativo, l'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale almeno nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge e la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 36 - L'Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale o del revisore dei conti, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e i compensi dei sindaci o del revisore dei conti, per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o del revisore dei conti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 lettera 1) del presente statuto, approvandone annualmente in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione;
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei

soci lavoratori ai fini della soluzione delle crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 2545 quinquies C.C. può determinare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sugli strumenti finanziari.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di alzata di mano o per divisione.

Art. 37 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta e per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 38 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'Organo Amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte le quote, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il

procedimento di esclusione.

Art. 39 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Art. 40 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci lavoratori ovvero tra gli elementi tecnici ed amministrativi. Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri, il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 42 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia

fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 43 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 44 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società.

All'Organo Amministrativo spetta tra l'altro a titolo

esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed, eventualmente, i bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare o concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'oggetto sociale;
- g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione a nominare eventuali esponenti, od occorrendo, direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere, promuovere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di indicare nella relazione al progetto di bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in ossequio all'art. 2428 del codice civile e del disposto dell'art.2 della legge 31.1.1992 n. 59, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della cooperativa.

Art. 45 - Deleghe

Gli Amministratori, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., possono delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono all'Organo Amministrativo e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

L'Organo Amministrativo e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri e i compiti, direttori e procuratori.

Art. 46 - Rappresentanza

Al presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società ed, occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, salvo parere contrario del Consiglio stesso nell'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Art. 47 - Direttori generali

Quando lo si ritenga opportuno, per il migliore funzionamento della cooperativa il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 48 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso o i gettoni di presenza degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 49 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.
Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Art. 50 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi.

Gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 51 - Devoluzione Patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a. il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c. il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

d. il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;

Art. 52 - Conciliazione ed arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Avellino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Avellino da n. 1 arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Art. 53 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potranno elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria, che li approveranno con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 54 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 29 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci lavoratori), 31, 32 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 51 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e delle vigenti leggi in tema di ONLUS".

Firmati: Forlano Antonio - Genovese Luca - Erica Anna Spiniello - Leonardo Baldari (L.S).

Certifico io sottoscritto dott.LEONARDO BALDARI, notaio in

Montella, che la presente copia fotostatica in quindici fogli
è conforme all'originale esistente nei miei atti.
Si rilascia per uso consentito.
Montella, lì _____

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo. Trattasi di cooperativa sociale